

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

364^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 21 MARZO 1990

(Notturna)

Presidenza del presidente SPADOLINI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI Pag. 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

«Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» (1138);

«Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale» (140), d'iniziativa del senatore Pozzo e di altri senatori;

«Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema delle comunicazioni di massa e norme per la garanzia della libertà di concorrenza e del pluralismo dell'informazione» (1159), d'iniziativa del senatore Macaluso e di altri senatori;

«Disposizioni urgenti per la tutela della libertà di concorrenza e del pluralismo nell'informazione» (2028), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori:

PRESIDENTE	Pag. 31
LIPARI (DC)	4, 9
CALLARI GALLI (PCI)	5
GOLFARI (DC), relatore	6 e passim
* TEMPESTINI, sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni	6, 28
* STRIK LIEVERS (Fed. Eur. Ecol.)	6 e passim
POLLINE (Misto-Verdi Arc.)	9, 26
* FIORI (Sin. Ind.)	10, 30, 31
GIUSTINELLI (PCI)	11, 30
ANDREATTA (DC)	12
* MAMMI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni	15, 30

364^a SEDUTA (notturna)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 MARZO 1990

MANCINO (DC)	Pag. 17
* LIBERTINI (PCI)	20
* RIVA (Sin. Ind.)	21
* ELIA (DC)	23
FABBRI (PSI)	23
SPOSETTI (PCI)	26
DUJANY (Misto-ADP)	27
SPETIĆ (PCI)	28
CORRENTI (PCI)	35

**SALUTO AI PARLAMENTARI FRANCESI
PRESENTI IN TRIBUNA**

PRESIDENTE	35
------------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione:

RASTRELLI (MSI-DN)	Pag. 36, 42
GOLFARI (DC), relatore	36 e <i>passim</i>
LIPARI (DC)	36
MAMMÌ, ministro delle poste e delle telecomunicazioni	36, 43
CORRENTI (PCI)	42
GIACOVAZZO (DC)	42

**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA
DI GIOVEDÌ 22 MARZO 1990** 45

N. B. – L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 21,15*).

Si dia lettura del processo verbale.

DI LEMBO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta notturna del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Argan, Bisso, Bo, Boato, Calvi, Cascia, Colombo, De Rosa, Di Stefano, Gualtieri, Leone, Malagodi, Meoli, Micolini, Pavan, Perugini, Pulli, Rigo, Scivoletto, Senesi, Spadaccia, Vecchietti, Visca, Zecchino, Zito, Zuffa.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Benassi, Colombo, Fassino, Fioret, Parisi, Pieralli e Rubner, a Lussemburgo, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» (1138);

«Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale» (140), d'iniziativa del senatore Pozzo e di altri senatori;

«Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema delle comunicazioni di massa e norme per la garanzia della libertà di concorrenza e del pluralismo dell'informazione» (1159), d'iniziativa del senatore Macaluso e di altri senatori;

«Disposizioni urgenti per la tutela della libertà di concorrenza e del pluralismo nell'informazione» (2028), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1138, 140, 1159 e 2028.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1138, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana è stato approvato l'articolo 25. Passiamo all'esame dell'articolo 26:

Art. 26.

(*Riserva a favore di programmi nazionali o comunitari*)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la concessionaria pubblica deve riservare a produzioni, acquisizioni e lavorazioni nazionali o di altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea gli investimenti destinati alla programmazione nelle seguenti misure: il 40 per cento per il primo biennio, il 50 per cento per l'anno successivo, il 60 per cento per gli anni seguenti.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere le parole: «per l'anno successivo, il sessanta per cento».

26.1

LIPARI

Al comma 1, dopo le parole: «a decorrere» inserire le seguenti: «dal secondo anno».

26.3

CALLARI GALLI, NESPOLO, NOCCHI, GIUSTINELLI, VISCONTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i programmi della concessionaria pubblica in lingua tedesca, francese e ladina, l'anzidetta riserva comprende altresì produzioni, acquisizioni e lavorazioni della Svizzera e dell'Austria».

26.2

RIZ, RUBNER, DUJANY, KESSLER

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. A partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo deve riservare a favore di produzioni nazionali o europee almeno il 60 per cento dei film e telefilm trasmessi».

26.4

CALLARI GALLI, NESPOLO, NOCCHI, GIUSTINELLI, BISSO

Invito i presentatori ad illustrarli.

LIPARI. Signor Presidente, l'emendamento 26.1 credo che potrebbe essere serenamente accolto dal relatore. Nel pomeriggio, abbiamo approvato una norma che ha equiparato, quanto alla durata della

concessione, il concessionario pubblico al concessionario privato. Questa norma tende ad equiparare il concessionario pubblico al concessionario privato quanto alla riserva a favore di programmi nazionali e comunitari. Non c'è ragione di una distinzione che, oltretutto, sarebbe, a mio giudizio, incostituzionale perché non avrebbe nessuna giustificazione.

La norma relativa alla riserva a favore dei programmi comunitari è evidentemente a vantaggio del produttore di questi programmi, quindi della produzione cinematografica e televisiva nazionale o comunitaria, per cui non c'è nessuna ragione di porre una situazione di differenziazione tra il concessionario privato e il concessionario del servizio pubblico.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, innanzi tutto vorrei dire che l'emendamento 26.3, in parallelo con quanto è accaduto per l'emendamento 21.13, intendiamo ritirarlo, mentre per l'emendamento 26.4, esso è in contrasto con quanto è previsto nell'emendamento presentato dal senatore Lipari; infatti noi chiediamo che, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore di questa legge, per la concessionaria del servizio pubblico si riservi, a favore delle produzioni nazionali ed europee, almeno il 60 per cento dei film e telefilm.

Vorrei far presente che noi chiediamo questa maggiore percentuale per la concessionaria proprio perchè intendiamo sottolineare la maggiore responsabilità che la concessionaria pubblica ha, o dovrebbe avere, nei confronti di quell'espressione pluriculturale che ho difeso quando ho presentato gli emendamenti riferiti al settore privato sia nazionale sia locale.

A noi sembra che, dopo due anni, portare la quota al 60 per cento sia importante proprio perchè in questo modo si cerca di resistere ad un oggettivo monoculturalismo dei modelli diffusi dai messaggi televisivi.

Speriamo che potenziando la produzione italiana e comunitaria al massimo si possa esprimere nel nostro paese quella varietà di culture che forma la ricchezza della nostra identità culturale.

* **RIZ.** L'emendamento 26.2 è estremamente semplice e spero possa trovare l'assenso di tutta l'Aula. Come loro sanno, nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige la concessionaria pubblica emette programmi televisivi e radiofonici anche nelle lingue francese, tedesca, slovena e ladina e quindi è necessario ovviamente reperire questo materiale non solo nei paesi della Comunità, come prevede l'articolo 26, ma anche nei paesi che lo producono, cioè la Svizzera, l'Austria e la Jugoslavia. Questo è il senso del nostro emendamento, che siamo certi troverà accoglimento da parte dell'Aula.

Signor Presidente, vorrei richiamare la sua attenzione su un aspetto che interessa la Presidenza: nell'emendamento 26.2 abbiamo fatto riferimento alle lingue tedesca, francese e ladina, dimenticando che nella regione Friuli-Venezia Giulia e nel territorio di Trieste vengono trasmessi programmi anche in lingua slovena. Proporrei pertanto la seguente integrazione: alla seconda riga, dopo la parola: «francese», va aggiunta la parola: «slovena» e, in fine, dopo la parola: «Austria» vanno aggiunte le parole: «e della Jugoslavia». L'emendamento pertanto verrebbe così modificato: Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i programmi della concessionaria pubblica in lingua tedesca, francese, slovena e ladina, l'anzidetta riserva comprende altresì produzioni, acquisizioni e lavorazioni della Svizzera, dell'Austria e della Jugoslavia».

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 26.1, presentato dal senatore Lipari: mi sembra che le argomentazioni da lui avanzate siano corrette.

Se il Governo è d'accordo, esprimerei parere favorevole sull'emendamento 26.2, presentato dal senatore Riz e da altri senatori; le loro argomentazioni mi sono sembrate accettabili riguardo ai programmi in lingua tedesca, francese e ladina ed anche riguardo a programmi in lingua slovena, secondo la modifica proposta testè dal senatore Riz. Le stesse ragioni che mi hanno portato ad accettare l'emendamento 26.1 mi inducono ad esprimere parere contrario sull'emendamento 26.4, presentato dalla senatrice Callari Galli e da altri senatori.

TEMPESTINI, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 26.1, parere favorevole sull'emendamento 26.2 e parere contrario sull'emendamento 26.4.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRIK LIEVERS. Volevo soltanto richiamare l'attenzione del relatore e del Governo sul fatto che anche per questo articolo si pone lo stesso problema che si è posto per l'articolo precedente, cioè l'adeguamento all'articolo 6 della direttiva CEE.

GOLFARI, *relatore*. C'è lo stesso problema che avevamo visto prima. In sede di coordinamento andrà perfezionata la norma quando si cita la direttiva CEE.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.1, presentato dal senatore Lipari.

È approvato.

L'emendamento 26.3 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 26.2, presentato dal senatore Riz e da altri senatori, con la modifica introdotta dai proponenti.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.4, presentato dalla senatrice Callari Galli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 26, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 27:

Art. 27.

(Finanziamento della concessionaria pubblica)

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e sentiti il Garante ed il Consiglio dei ministri, stabilisce il limite massimo degli introiti pubblicitari quale fonte accessoria di proventi che la concessionaria pubblica potrà conseguire nell'anno successivo. Tale limite viene fissato applicando a quello stabilito per l'anno precedente la variazione percentuale prevista per il gettito pubblicitario radiotelevisivo per l'anno in corso. Ove il gettito pubblicitario previsto si discosti da quello effettivo, il limite massimo degli introiti pubblicitari per l'anno successivo terrà conto dell'aumento o della diminuzione verificatisi.

2. L'articolo 21 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è abrogato.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il Servizio pubblico radiotelevisivo non può trasmettere messaggi pubblicitari e viene direttamente ed esclusivamente sovvenzionato dallo Stato con stanziamenti annuali composti da una quota fissa e da un'ulteriore quota variabile, determinata dal rapporto tra gli indici di ascolto raggiunti dal Servizio pubblico e quelli delle reti nazionali private. La definizione della quota variabile o dei parametri per determinarla, nonché la disciplina idonea a definire il raffronto tra gli indici di ascolto dei programmi pubblici e delle emittenti private, viene delegata al Governo che vi provvederà con decreto avente valore di legge ordinaria nel termine di tre mesi e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) il sovvenzionamento diretto da parte dello Stato al Servizio pubblico deve consentire a quest'ultimo la possibilità di assolvere a tutte le funzioni attribuitegli in maniera competitiva con l'emittenza privata;

b) la quota fissa, da sola, non deve essere sufficiente, a garantire la sopravvivenza dell'intero apparato del Servizio pubblico;

c) il rapporto tra gli indici di ascolto del Servizio pubblico e delle emittenti private deve essere svolto in relazione alla diversa natura dei programmi diffusi, in modo da poter effettuare, separatamente, il raffronto su ciascuna delle funzioni, informativa, culturale-educativa, di evasione, affidate al Servizio pubblico;

d) alle funzioni, informativa, culturale-educativa, di evasione va attribuito, nell'ordine, un valore decrescente».

Sostituire l'articolo con il seguente:

*«(Concessione alla società esercente
il servizio pubblico radiotelevisivo e finanziamento della concessionaria)*

1. L'atto di concessione alla società concessionaria del servizio pubblico è comprensivo di tutti i servizi che lo Stato ritiene di riservare alla propria competenza. L'atto di concessione ha validità per sei anni ed è rinnovabile; esso contempla, oltre agli obblighi diretti alla gestione dei servizi e degli impianti in concessione, le prestazioni che la società concessionaria è tenuta a realizzare, le iniziative relative alla ricerca e alla sperimentazione di nuove tecnologie anche nel rispetto dei rapporti internazionali.

2. La concessione determina la corresponsione alla società concessionaria di appositi contributi dello Stato per i servizi resi a favore della collettività nazionale e per l'attuazione degli obblighi e degli obiettivi di cui al comma 1. Tali contributi costituiscono, insieme alle entrate pubblicitarie e alla eventuale commercializzazione di prodotti già utilizzati, le risorse primarie del servizio pubblico radiotelevisivo.

3. È abrogato l'articolo 21 della legge 14 aprile 1975, n. 103».

27.1

LIPARI

Sopprimere il comma 1.

27.4

FIORI, RIVA

Sopprimere il comma 1.

27.5

GIUSTINELLI, MACALUSO, MAFFIOLETTI, SPOSITI, PINNA

Al comma 1, sostituire le parole: «ed il Consiglio dei ministri» con le altre: «, il Consiglio dei ministri e le competenti Commissioni del Senato e della Camera dei deputati».

27.7

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

In via subordinata all'emendamento 27.7, al comma 1, sostituire le parole: «il Consiglio dei ministri» con le altre: «il Consiglio dei ministri e la Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

27.8

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «quale fonte accessoria di provventi».

27.6

GIUSTINELLI, MACALUSO, GAROFALO, PINNA, TOSSI BRUTTI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «la variazione» con le altre: «la metà della variazione».

27.2

POLLICE

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «All'interno del limite massimo così determinato dovrà essere indicato il totale degli introiti pubblicitari ripartiti separatamente tra radiofonia e televisione».

27.9

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, COR-
LEONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

POLLICE. Gli emendamenti 27.2 e 27.3 si illustrano da sè.

LIPARI. L'emendamento 27.1 è estremamente delicato e me ne rendo conto perfettamente poiché affronta un problema di grande momento. Ci dobbiamo rendere conto che il meccanismo che ha condotto nel 1975 ad introdurre nel sistema della legge che ha disciplinato la RAI un *plafond*, un limite, un tetto annuo per la raccolta pubblicitaria attuava un principio dettato dalla sentenza della Corte costituzionale che rendeva necessario questo limite a tutela della stampa, in considerazione del principio in base al quale quella parte di mercato pubblicitario che non sarebbe andata a rifluire nella RAI sarebbe finito nella stampa. Nel momento in cui è cessata l'esclusiva della RAI nel mercato televisivo, questa regola non aveva più ragione di essere. Arriviamo quindi all'assurdo che, ponendo, da un lato, il *plafond* della raccolta pubblicitaria per la RAI e dall'altro continuando ad ammettere che la massima parte di quanto viene richiesto al contribuente a titolo di canone annuale per la detenzione dell'apparecchio televisivo viene versato alla RAI – perchè alla RAI va a finire, mi pare, l'88 per cento del canone – si verifica l'effetto che sulla novità del mercato che si è determinato l'utente, senza saperlo, paga non alla RAI ma al concorrente della RAI, a cui di fatto va a finire la fetta di mercato non utilizzata. Il collega Andreatta in una intervista pubblicata questa mattina da «Il Tempo» di Roma chiarisce tale meccanismo assolutamente abnorme.

Qual è la via che si deve in qualche modo percorrere? Da un lato occorrerebbe eliminare questo tetto, rimettendo la RAI sul mercato rispetto alla raccolta della pubblicità; dall'altro, occorrerebbe eliminare il canone televisivo. Mi si potrebbe eccepire, per quanto riguarda questo secondo profilo: in che cosa si caratterizzerebbe il servizio pubblico? Certamente, al servizio pubblico vanno retribuiti i servizi resi ed è chiaro che lo Stato, che raccoglie il canone pagato dall'utente, verserà alla RAI la retribuzione dei servizi. Se la RAI fa «Telescuola», servizi in lingua slovena o in lingua tedesca per le minoranze linguistiche, pagherà questi servizi in relazione al contenuto di una convenzione con la medesima.

Il senso dell'emendamento integralmente sostitutivo dell'articolo 27 è sostanzialmente questo: nel primo comma si stabilisce che l'atto di

concessione è comprensivo di tutti i servizi che lo Stato ritiene di riservare alla propria competenza ed impone alla concessionaria le prestazioni che questa è tenuta a realizzare; il secondo comma stabilisce che la concessione determina la corresponsione alla società concessionaria di appositi contributi per i servizi resi; il terzo comma abroga l'articolo 21 della legge n. 103 del 1975, quella appunto che stabiliva un tetto pubblicitario per la RAI.

Ritengo che questi tre criteri, messi insieme, imprimerebbero una forte moralizzazione, da un lato, al mercato e, dall'altro, al sistema, e soprattutto supererebbero l'equivoco per cui oggi l'utente paga il canone alla RAI mentre sostanzialmente, per effetto di queste connessioni economiche facilmente individuabili, lo paga esclusivamente alle tasche dell'oligopolista privato.

* FIORI. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 27.4.

Alcuni argomenti sono stati già svolti, con l'abituale lucidità, dal senatore Lipari, per cui non li ripeterò. Mi spiace che il Ministro non sia presente, essendo impegnato in un vertice. È la stagione dei vertici e dei rischi di raffreddore perchè parte dei nostri rappresentanti vive perennemente in altura.

FONTANA Alessandro. Nelle democrazie capita. Dove non ci sono democrazie non ci sono vertici.

FIORI. Ad ogni modo, aspettiamo che torni. Tuttavia, per la assenza del Ministro, non posso non parlare di un argomento che il Ministro ha usato in Commissione: il tetto serve a conservare alla RAI il carattere di servizio pubblico. La RAI con il tetto non si commercializza, non diventa, per così dire, ostaggio dell'Auditel. Il tetto la RAI ce l'ha, ma l'inseguimento dell'Auditel la RAI l'ha fatto anche con il tetto. Se oggi voglio ascoltare un concerto, posso farlo soltanto su «Retequattro», nella emittenza commerciale che rastrella la pubblicità senza tetto. La RAI ha soppresso i concerti; non fa più teatro. Questa è la RAI con il tetto.

Quindi, l'argomento del Ministro è poco persuasivo. Sostiene che il tetto non aveva soltanto il fine di equilibrare le entrate dell'editoria elettronica e dell'editoria stampata. Ma come? I protagonisti del negoziato che doveva precedere il voto della Commissione parlamentare di vigilanza sono stati sempre e soltanto da una parte la RAI e dall'altra la FIEG (la Federazione italiana editori giornali).

Ma vi è qualcosa che costituisce pure un aggravio nella norma del disegno di legge. Infatti, d'ora in avanti a fissare il tetto non sarà più la Commissione parlamentare di vigilanza, ma Palazzo Chigi e si dice che questo darà maggiori certezze alla RAI perchè saprà entro il 30 giugno quanta raccolta pubblicitaria potrà effettuare, mentre la Commissione parlamentare di vigilanza non adempie ai suoi obblighi, differisce le decisioni. Anche questa volta siamo in grave ritardo. Ma perchè questo ritardo? I ritardi della Commissione parlamentare sono dovuti a tensioni all'interno della maggioranza che, non risolvendosi, determinano i rinvii. E davvero vogliamo pensare che le tensioni che attualmente

si scaricano sulla Commissione parlamentare di vigilanza non si scaricheranno su Palazzo Chigi determinando altri rinvii?

Abbiamo un rovesciamento della filosofia della legge n. 10 del 1985, che aveva passato il controllo della RAI dall'Esecutivo al Parlamento, e restituiammo funzioni notevoli e delicate all'Esecutivo che deciderà, esattamente come sta facendo la Commissione parlamentare di vigilanza, non decidendo, sulla base di tensioni interne alla maggioranza. E qui voglio dirlo con chiarezza: siamo di fronte ad una maggioranza all'interno della quale una componente tiene in ostaggio i suoi *partners* e si identifica da tempo prolungato, in modo forte e irriducibile, con interessi così particolari da determinare una situazione di fatto per cui sono questi interessi particolari che tengono in ostaggio i *partners* della maggioranza. Sono questi interessi particolari a minacciare crisi di Governo e persino lo scioglimento anticipato della legislatura; dove un interesse particolare può arrivare a queste forme di arroganza non vi è democrazia.

Questa situazione – ne sono certo – determina in singole componenti del Gruppo politico che si identifica con quegli interessi particolari, o almeno in alcuni di tali componenti, un sentimento di intimo disagio. Certo, questo disagio non può essere manifestato, ma sono sicuro che è presente in esse. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

GIUSTINELLI. Signor Presidente, anche i senatori comunisti sono per la soppressione del primo comma dell'articolo 27 e quindi per l'abolizione del tetto alla raccolta pubblicitaria della RAI.

Come è già stato qui ricordato, quel tetto trova la sua motivazione in una situazione completamente diversa da quella attuale, quando cioè si pose al legislatore la necessità di introdurre un principio di tutela a favore della carta stampata che in una determinata fase si trovava in condizioni estremamente difficili. Oggi il mantenimento di questo tetto, unitamente ai meccanismi dell'affollamento orario e dell'affollamento settimanale, non ha più alcuna giustificazione. L'unica giustificazione, invero, che viene portata è quella secondo cui la RAI potrebbe contare – come effettivamente conta – su una parte del canone, mentre i privati, in virtù della loro natura e della loro ragione commerciale, sono costretti a ricorrere essenzialmente al mercato della pubblicità.

Ora, tutti sanno che questa affermazione è vera soltanto in parte. Infatti, la RAI da un lato ha una serie di obblighi che ad essa derivano dalla convenzione con lo Stato, ma dall'altro trova nel tetto un limite invalicabile per esplicitare una politica che sia caratterizzata da dinamismo e da imprenditorialità, come tutti vorremmo. D'altronde, se andiamo a fare i conti, io credo che non sia difficile scoprire che la RAI, potendo contare su 1.500 miliardi all'anno circa per il canone e su 1.000 miliardi per il tetto pubblicitario, alla fin fine riesce a rastrellare meno risorse di quanto non possa fare il privato, al quale di fatto viene lasciato libero il «pascolo» della pubblicità.

Ci rendiamo perfettamente conto che questa situazione non può essere ulteriormente mantenuta. Ci rendiamo conto della necessità di un profondo ripensamento su tutto il meccanismo, anche attraverso il superamento dell'attuale canone. Ci rendiamo anche conto della necessità di permettere alla RAI di contare sulla pubblicità non più,

come è detto attualmente nel testo al nostro esame, quale fonte accessoria, ma come fonte sulla quale poter fare completo affidamento.

Questa nostra convinzione ci porta ad avanzare una proposta che prevede da un lato l'abolizione del tetto e dall'altro - ne parleremo all'articolo successivo - il ridimensionamento a vantaggio dell'utenza del canone di abbonamento, proprio perchè siamo convinti della necessità di mettere a pieno titolo la RAI nel mercato, affinchè essa stessa trovi dei limiti all'espansione della raccolta pubblicitaria nel permanere del tetto di affollamento orario e di quello che la maggioranza ha deciso di mantenere come affollamento settimanale.

Per queste ragioni noi invitiamo il Senato a sciogliere un nodo che ormai sta diventando una delle incrostazioni di fondo che bloccano la società concessionaria, così come è stato unanimemente indicato nel parere della Commissione bilancio; un parere del quale, a mio avviso, non sono state sufficientemente ponderate dall'8^a Commissione le argomentazioni che ha messo in campo. Esso, inoltre, rischia di essere ignorato anche in questa sede, mentre noi riteniamo che costituisca un punto di riferimento importante non solo per risolvere il problema ora in discussione, ma anche per reimpostare la questione più generale dell'incrocio tra tetto, canone ed affollamento. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

STRIK LIEVERS. Gli emendamenti da noi presentati non necessitano di illustrazione.

ANDREATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREATTA. Signor Presidente, con l'articolo 27 siamo ad uno dei nodi dell'organizzazione dell'industria televisiva nel nostro paese. È un nodo che tocca il problema delicato dei rapporti finanziari tra lo Stato, la concessionaria pubblica e le altre imprese del mercato.

La Commissione bilancio ha rilevato, nel suo parere che è stato ora citato, come di fatto risorse raccolte attraverso una tassa - che per sua natura ha carattere regressivo, colpendo ciascuna famiglia per un identico ammontare - vengano trasferite alla finanza di una grande impresa.

Ma si tratta di un nodo che tocca il problema della natura della concessionaria pubblica, considerato che la finanza di un'impresa ne domina i meccanismi organizzativi e le motivazioni. Credo che ci sia dell'ipocrisia nel costruire troppo sull'idea del servizio pubblico. In questo modo dovremmo introdurre una impresa da Sant'Uffizio nell'attività editoriale, perchè, se così importante è la trasmissione di immagini, altrettanto importante è la pubblicazione di volumi contenenti la sapienza e la scienza dell'umanità. Quindi dovremmo ritenere che l'industria editoriale non debba essere immessa negli stimoli del mercato. Ritengo che invece sia estremamente importante che l'azienda pubblica che trasmette immagini sia soggetta al controllo del mercato, un controllo che è meno preoccupante per chi deve acquistare il servizio poichè l'inserzionista di pubblicità chiede che le immagini siano viste e non ha ulteriori interessi in qualche misura fortemente in

opposizione all'interesse pubblico, che è quello che la concessionaria produca programmi visti dagli utenti.

Non vi deve quindi essere ipocrisia, mentre a me pare che sotto questa costruzione dell'interesse pubblico di fatto si abbia la difesa di un meccanismo che comporta spostamenti di risorse pubbliche a vantaggio privato. È stato già detto che il tetto, quando è stato introdotto nel 1975, limitava il monopolio della RAI in difesa della stampa e gli incrementi da assicurare alla RAI stessa erano allora collegati all'intera pubblicità, che andasse alla televisione o alla stampa, in maniera da impedire che la crescita rapida della domanda di pubblicità televisiva determinasse, a detrimento della stampa, un grave condizionamento economico alla libertà di stampa. In quella stessa occasione era stato fissato un indice di affollamento pari al 5 per cento ed è interessante notare come tale indice fissato in difesa dell'utente fosse superiore a quello che oggi viene stabilito, il che fa pensare che, accanto a quelli dell'utente, oggi si considerino altri interessi nella determinazione dell'indice di affollamento.

In questa situazione di mercato regolato un imprenditore intelligente ha percepito l'esistenza di una grande domanda potenziale di servizi di pubblicità, apportando utilità all'intero sistema economico. Erano infatti 140 le imprese che in passato, quando vi era il monopolio della RAI limitato dal tetto, potevano farsi pubblicità ed oggi sono divenute 2.000 per l'intervento della seconda impresa del duopolio. Nulla da dire; tale intervento ha avuto un'utilità generale, ma oggi il mantenimento del tetto non ha alcun effetto sull'interesse pubblico che abbiamo voluto proteggere nel 1975 poiché ciò che viene tolto alla RAI non viene dato ai giornali, ma lasciato all'impresa concorrente, all'altro membro del duopolio. C'è da domandarsi, allora, che significato pubblico abbia questo tetto. Di fatto si raccolgono 1.600 miliardi di canone e si permette una distribuzione di meno di un terzo della pubblicità all'azienda pubblica e di due terzi all'impresa privata. C'è da domandarsi quale sia la ragione: forse per evitare che la RAI sia gestita secondo criteri di mercato? Per la RAI quei 1.000 miliardi di pubblicità che raccoglie sono essenziali e quindi essa ormai agisce come soggetto di mercato. Quale pasticcio di economia mista immaginiamo se un'impresa pubblica per sopravvivere ha bisogno dei 1.000 miliardi provenienti dalla pubblicità? Non vi sono quindi altre spiegazioni se non quelle che riguardano il duopolio.

Credo quindi – e qui sta la mia differenziazione dalle impostazioni emerse dall'illustrazione degli emendamenti – che questa costruzione debba essere progressivamente smontata. Ritengo che sia necessario aumentare progressivamente il tetto fino alla sua completa eliminazione e che corrispondentemente i 1.600 miliardi del canone – che non mi pare il caso in queste condizioni della finanza pubblica di eliminare – vengano solo in parte progressivamente ridotti in relazione all'aumento progressivo del tetto nei trasferimenti alla RAI. E ritengo opportuno che per gli obblighi di servizio della RAI, ma anche delle televisioni minori, questi fondi vengano utilizzati parzialmente. Vi è un tessuto sul territorio di piccole televisioni locali che è utile, anche ai fini della difesa civile e per molti altri ancora, che permanga in quanto vi sono obblighi di servizio che tale tessuto di televisioni minori può svolgere. È

importante, dunque, che anche nei confronti di queste televisioni minori vi sia un *pool* di finanze che possa essere utilizzato.

Contemporaneamente i 500-700 miliardi che si renderanno disponibili attraverso questa operazione possono – secondo le indicazioni della Commissione bilancio – essere utilizzati per il finanziamento del fondo unico dello spettacolo. In sostanza, Visentini, io e tutti coloro che seguono l'Opera e che ogni volta che si recano a teatro sanno di apportare al contribuente un aggravio di 200.000 lire, perchè tale è l'onere per ogni biglietto di opera venduto, ci sentiremmo un poco meno colpevoli se, attraverso questa tassa sullo spettacolo, fosse finanziato l'acquisto di un biglietto valevole per la fruizione di una esperienza spirituale, ma che, essendo limitata a pochi, non merita di essere finanziata con imposte raccolte su tutti, anche sui più poveri degli italiani.

Per queste ragioni, quindi, riteniamo che una progressiva operazione di smantellamento del tetto e di riduzione dei canoni trasferiti alla RAI si imponga. Anch'io mi dolgo del fatto che la Commissione non ci abbia fornito dei dati concreti su cui lavorare, anche perchè non sappiamo se, ad esempio, il tetto deve crescere più della sua dinamica naturale di 200 o 300 miliardi l'anno. Tutto questo avrebbe richiesto un lavoro di approfondimento; in sua mancanza vi è l'emendamento Lipari che ci indica quanto meno la direzione di marcia e credo che in esso si possa immaginare un'attività governativa che eviti un contraccolpo troppo immediato e rapido sul settore, permettendo tali aggiustamenti progressivi rispetto ad una situazione che è assolutamente inaccettabile nei suoi termini attuali. Tutte quelle che possiamo dare infatti sono giustificazioni che si riferiscono al mondo di quindici anni fa e non a quello attuale. (*Applausi dal centro e dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GOLFARI, *relatore*. Il relatore esprime parere contrario all'emendamento 27.3, presentato dal senatore Pollice e all'emendamento 27.1 del senatore Lipari. Signor Presidente, credo che in questa sede non interessino i pareri personali; io debbo esprimere il parere della Commissione ed il mio personale è noto alla Commissione di merito e al presidente Bernardi, che lo lesse in occasione della prima relazione che feci sul disegno di legge. Il parere della Commissione, però, dopo che alcuni emendamenti sono stati ritirati, è contrario all'emendamento Lipari. Vorrei chiedere inoltre al collega Lipari se al comma 2 egli intenda, con la frase: «La concessione determina la corresponsione ... eccetera», proporre anche l'abolizione del canone oltre che quella del tetto che viene poi abrogato al comma 3. Non è chiaro se ciò avvenga, come invece è evidente in altri emendamenti.

Esprimo, inoltre, parere contrario all'emendamento 27.4 dei senatori Fiori e Riva, che si limita però a prevedere l'abrogazione del tetto e non anche quella del canone.

FIORI. Il canone è disciplinato nell'articolo 28, per cui ne propongo l'abolizione con un emendamento presentato a tale articolo.

GOLFARI, *relatore*. Il relatore esprime altresì parere negativo in ordine agli emendamenti 27.5, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori, 27.7 dei senatori Strik Lievers ed altri, 27.6 dei senatori Giustinelli ed altri.

Parere contrario esprimo inoltre all'emendamento 27.2 del senatore Pollice, all'emendamento 27.9, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori e sull'emendamento 27.8, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

* MAMMI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, io credo, prima di esprimere i pareri sui singoli emendamenti, di dover confermare una impostazione che si differenzia da quelle qui manifestate attraverso gli emendamenti e attraverso gli interventi e che ho in parte ascoltato nell'intervento illustrativo del senatore Andreatta.

È convinzione del Governo, oltre che mia personale, che un servizio pubblico (mi scuso se ripeto cose già dette in Commissione e anche dette in diverso modo qui in Aula) si giustifica in quanto è un servizio pubblico assistito dal contributo dello Stato, altrimenti si tratta di cosa diversa; si tratta di una emittente privata. Tale emittente privata può essere, naturalmente, sotto la mano pubblica (abbiamo società a partecipazione prevalentemente o esclusivamente pubblica che svolgono attività di varia natura), ma nel momento in cui l'emittente pubblica si sostiene non con un contributo dello Stato, che può essere una parte di un'imposta o che può essere sotto forma di canone, ma si sostiene per la presenza sul mercato e quindi per la concorrenza e la competitività che riesce ad esercitare rispetto alle emittenti private, non è servizio pubblico. Quindi non c'è un sistema misto di emittenti pubbliche e private e quindi è negata in radice tutta l'impostazione di questa legge, dall'articolo 1 in poi.

La ragione per cui il servizio pubblico debba non essere sottoposto a quella competitività, a quella ossessione dell'indice di ascolto, a quella ossessione dell'*audience* (cui è già troppo sottoposta, perché è troppo commercializzata) consiste nel fatto che nel momento in cui l'emittente pubblica non si trova fuori da quella ossessione non svolge un servizio pubblico, non svolge quella funzione di formazione dei cittadini, oltre che di informazione, che è legata proprio al potersi astrarre dalla necessità di rincorrere il numero degli ascoltatori.

È un'impostazione che naturalmente può essere condivisa o non condivisa; io mi auguro che sia ritenuta rispettabile come le considerazioni diverse.

Devo dire che ho fornito i dati, nell'intervento introduttivo, dell'aumento del canone e del ricorso alla pubblicità, dati che, per quanto riguarda il ricorso alla pubblicità, fatto 100 il 1980, portano a 554 nel 1990, quindi con un aumento di cinque volte e mezza, assai superiore sia all'andamento dell'inflazione sia all'andamento del prodotto interno lordo, e un aumento del canone che, preso come base base il 1980, passa da 100 a 394.

Ripeto: semmai dovremmo andare in direzione inversa rispetto a quanto si è praticato in questi anni; in proposito c'è una mia proposta, che risale a tempi in cui ancora il dibattito non si era fatto così fervido,

che rimonta al novembre del 1987, laddove prevedevo che una delle tre reti della RAI fosse esente da pubblicità, proprio perchè potesse avere una funzione diversa da quella che la pubblicità di fatto comporta.

Io credo che la peggiore delle censure sia la censura della mediocrità; mi sia consentito, la censura dello spettatore medio è forse la peggiore delle censure, perchè obbliga a rincorrere il gusto medio del pubblico senza avere la funzione di formare un gusto diverso. (*Commenti del senatore Fiori*).

Comunque ripeto che sono opinioni che possono essere considerate condivisibili o meno; mi auguro che siano opinioni rispettabili, senatore Fiori, e non vorrei, per essere rispettato, dovermi concedere una seconda citazione (anche perchè le citazioni erudite non mi sono proprie), rispetto alla citazione che mi è capitato di fare nell'intervento introduttivo.

FIORI. Le avevo già replicato in sua assenza.

MAMMI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Detto questo, gli emendamenti che sono stati presentati e che si muovono in direzione diversa trovano, come hanno trovato il parere contrario del relatore, anche il parere contrario del Governo, anche se alcuni emendamenti si differenziano dagli altri. Infatti in alcuni casi resta il canone mentre si abolisce il tetto; in altri casi – più coerentemente – si va invece ad una abolizione sia pure graduale del canone aumentando gradualmente il tetto. Comunque siamo di fronte a due impostazioni entrambe rispettabili perchè profondamente diverse. L'impostazione di questa legge è che il servizio pubblico si sorregge soprattutto sul contributo pubblico.

VECCHI. Dovete fare questo ragionamento anche per gli enti locali, per i servizi offerti alla gente. Perchè non fate lo stesso discorso?

MAMMI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Un'altra volta lo faremo anche per gli enti locali.

Esprimo pertanto parere contrario sull'emendamento 27.3, così come sugli emendamenti 27.1, 27.4, 27.5, 27.7, 27.8, 27.6, 27.2 e 27.9.

Per quanto riguarda il testo presentato dal Governo, vorrei pregare la Presidenza – e mi scuso di non aver presentato un emendamento formale – di aggiungere, al comma 1, se fosse possibile, dopo le parole: «su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni» le parole: «di intesa con il Ministro delle partecipazioni statali». Mi pare che il Ministro delle partecipazioni statali abbia competenza per quanto riguarda la proposta per la determinazione del tetto.

PRESIDENTE. La correzione potrà essere fatta in sede di coordinamento.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.3.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il mio convinto voto favorevole a questo emendamento. Devo anzi ringraziare il senatore Pollice per aver riproposto qui in Aula un emendamento che avevamo proposto in Commissione e che solo a causa di un disguido tecnico non abbiamo riproposto in Aula.

Il presente emendamento porta avanti quella filosofia di fondo che abbiamo continuato a sostenere nel corso del dibattito: il servizio pubblico deve essere tale e quindi esente da pubblicità; esso deve essere esclusivamente sostenuto dal contributo pubblico per essere pienamente finalizzato agli scopi di un servizio pubblico. Le argomentazioni svolte poc'anzi dal ministro Mammì avrebbero dovuto trovare lo sbocco più logico nell'accoglimento di questo emendamento.

Per le medesime ragioni preannuncio il mio voto contrario a tutti gli emendamenti che propongono la soppressione del tetto alla RAI, oltre che per le ragioni che ho già ampiamente illustrato negli interventi svolti nel dibattito generale e nell'illustrazione di alcuni emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.3, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.1.

MANCINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, questo è uno dei passaggi fondamentali dell'impianto della legge che è sottoposta all'esame e al voto del Senato; è l'ultimo dei tre passaggi fondamentali intorno ai quali si è aperto un confronto e non solo tra i partiti della maggioranza ci sono stati pubblici dibattiti, riflessioni, dichiarazioni, contrarietà. Però l'impianto della legge è strettamente legato intorno al modo in cui si potevano risolvere i tre nodi che sostanzialmente si possono riassumere nell'ex articolo 5, nell'ex articolo 12 e nell'ex articolo 21. Oggi siamo all'articolo 27.

Chiedo scusa se sollecito ai colleghi degli altri Gruppi una attenzione probabilmente irrituale; tento di fare un ragionamento ad alta voce prevalentemente indirizzandolo ai colleghi del mio Gruppo, ma sempre nel quadro di quel doveroso rispetto che io devo verso argomenti degli altri Gruppi; pertanto chiedo un po' d'attenzione.

Il modo in cui si poteva risolvere il problema della RAI-TV ha formato oggetto di tanti confronti. Probabilmente si poteva avere anche un impianto diverso. Noi stiamo però discutendo di questo impianto e nel corso del dibattito, salvo la questione posta dal senatore Fiori, vedo che ci si è mossi al suo interno da parte di tutti, alcuni tentando di migliorarlo, altri tentando di difenderlo.

Vengo a un tema essenziale, quello del canone. Appartengo ad una categoria un po' anomala, se mi fate passare questa autodefinizione.

Non ho scelto il versante RAI, come non ho scelto il versante di una emittenza privata. L'ideale per un paese come il nostro sarebbe affidare tutto alla libera concorrenza, purchè nei limiti del rispetto del divieto delle posizioni dominanti. Ma so anche che molte volte, e dico molte volte solo per continuare ad alimentare una speranza di vedere migliorato e più forte il ruolo della politica, c'è da chiedersi se non siano fattori esterni, come il dato economico, a prevalere sul dato politico, che resta carente nella proposta di definizione di criteri entro i quali si possa poi liberamente esercitare l'attività di cui all'articolo 41 della Costituzione. Di riflesso, per evitare le conseguenze di una regola incontrollabile, quella di un mercato quasi a senso unico, sperare di avere sul versante del privato – e sarebbe l'ideale – una libera vera concorrenza è un desiderio di ciascuno di noi, ma la realtà è diversa.

Ecco perchè si spiega e si giustifica un servizio pubblico come quello radiotelevisivo a garanzia di un pluralismo e, diremmo, a supplenza di una assenza di pluralismo. Peccato che, dal punto di vista del giudizio complessivo, se il pluralismo in sè come valore è salvaguardato, l'applicazione della regola del pluralismo all'interno della RAI lascia molto a desiderare.

La riscossione del canone, perchè questo servizio pubblico possa essere svolto, è allo stato irrinunciabile. Peraltro, da una parte, va visto sotto il profilo del soccorso economico verso il servizio pubblico e, dall'altra, come il corrispettivo di un'attività che lo Stato richiede nell'interesse generale.

Ecco perchè sono d'accordo con il ministro Mammì quando, più volte, ha sottolineato in quest'Aula che l'abolizione del canone porrebbe l'emittenza pubblica sullo stesso piano, quanto a raccolta pubblicitaria, dell'emittenza privata.

Allora la domanda è se, una volta introdotta questa regola, occorra davvero un servizio pubblico o non sia anche il caso di seguire alcune correnti di pensiero che vogliono che, laddove può essere svolto anche dal privato, lo Stato dismetta il servizio, un servizio peraltro privilegiato ed onerato da tasse che vengono richieste a tutti i cittadini che vogliono utilizzare un televisore.

A me pare astratta la questione di rinunciare al canone. Ma la legge ha posto anche dei limiti, come il Ministro sa; peraltro, non essendo stato possibile realizzare in Aula una elevazione dell'indice di affollamento sul versante RAI, ciò ha comportato anche una qualche ulteriore conseguenza negativa di cui certo nessuno si rallegra, tanto meno io, onorevole Mammì. La RAI opera entro indici di affollamento molto ristretti ed è giusto che sia così perchè è un servizio pubblico. Ma se nell'ambito di quegli indici ristretti la raccolta pubblicitaria, potendo essere cento, in forza del tetto diventa cinquanta, si realizza una forzatura. Noi non siamo riusciti a superare questo ostacolo: i colleghi che si sono riconosciuti, apprezzandone il contenuto, nell'ex articolo 12, per quanto riguarda una regola diversa per gli intrecci tra l'emittenza ed i giornali, devono pur convenire che, nel quadro della solidarietà di Governo, non sempre è dato ottenere adesione ad una richiesta. Nel nostro caso l'eliminazione del tetto avrebbe comportato la modifica dell'articolo 12, oggi articolo 15. Come ho già detto anche in un'altra occasione, la regola di maggioranza vuole che si realizzi l'intesa possibile... (*interruzione del senatore Vecchi*).

GIANOTTI. Bisogna mettersi d'accordo.

MANCINO... con gli altri partiti, ciascuno con proprie istanze, proprie opinioni. Istanze ed opinioni, spesso oggetto di confronto in una libera discussione in Parlamento, difficilmente realizzano di per sé convergenze compatibili con le ragioni delle coalizioni in un paese che vive sul sistema delle coalizioni.

Ora, per quanto riguarda la Democrazia cristiana, su tale questione abbiamo avuto una riflessione in Consiglio nazionale, che è il maggiore organo del nostro partito, ed un ordine del giorno che si pone sulla linea del testo o dei testi Mammì, investendo il Governo di una qualche responsabilità per tentare di registrare una diversa posizione purchè concordata tra i cinque partiti; questo non è stato possibile. Certo all'opposizione questo discorso può anche non garbare, ma le opposizioni un giorno si potranno trovare anche loro a dover fare i conti con le regole delle coalizioni, in un paese in cui oggi si dice che l'ipotesi di alternativa appare più prossima di quanto non fosse in astratto, probabilmente irrealizzabile, quando mancava al PCI una capacità di aggregazione intorno alla propria proposta.

La regola di coalizione è questa. Mi rivolgo adesso innanzitutto al senatore Lipari, presentatore dell'emendamento, anche in omaggio a tre decisioni confermate dal direttivo del Gruppo e in assenza di una proposta diversa concordata tra i *partners* della maggioranza. Può darsi che nessuno sia innamorato di questa legge, ma essa è l'unica possibile allo stato del confronto parlamentare e senza nessuna forzatura. Se da una parte infatti dovevamo tutelare il servizio pubblico, non elevando eccessivamente gli indici di affollamento, dall'altra dovevamo garantire ad esso quella condizione necessaria quanto a risorse per poter continuare a svolgere la propria attività informativa e pluralistica; dovevamo inoltre evitare che si realizzassero concentrazioni rischiose dal punto di vista del sistema all'interno del nostro paese.

Avere fermato l'orologio – mi permetto di avanzare questa ipotesi e mi rivolgo soprattutto ai giuristi – prima degli incauti acquisti (vivaddio!) è apprezzabile da parte del Gruppo della Democrazia cristiana. Abbiamo infatti posto delle regole che non ratificano quanto è avvenuto ma che precedono gli atti di compravendita e che quindi si pongono come regole di carattere generale, valide per chiunque nel momento dell'applicazione.

Chiedo ai colleghi della Democrazia cristiana, a quelli che non consentono, di valutare nell'insieme tutte le questioni e di non soffermarsi soltanto sull'articolo 27, per la parte che riguarda l'emendamento del senatore Lipari. Tale emendamento, peraltro, da una parte abolisce il tetto e dall'altra, con una qualche ambiguità che è propria dei grandi giuristi, pone surrettiziamente la questione del canone. Chiedo perciò agli onorevoli colleghi di aderire all'invito di votare tutti contro questo emendamento e a favore dell'approvazione del testo, così come è stato concordato in sede di Commissione. (*Applausi dal centro e dalla sinistra. Congratulazioni*).

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, comprendo l'imbarazzo del senatore Mancino, costretto a difendere tesi che probabilmente nel suo intimo non condivide per una logica di maggioranza, per patti di maggioranza, onorevole Andreotti. E comprendo anche la condizione imbarazzante in cui è l'onorevole Mammì. Ma mi chiedo francamente: come si fa a sostenere che il Governo vuole mantenere il tetto per la raccolta pubblicitaria della RAI per difendere il carattere pubblico di questa azienda? È esattamente il contrario di quello che ci raccontate tutti i giorni in quest'Aula e alla Camera dei deputati. Ogni giorno, infatti, ci ripetete (potremmo fare un esempio di altre aziende pubbliche, come le Ferrovie) che il problema è spingere queste aziende verso il mercato, che la strada da percorrere è il rapporto con il mercato. L'onorevole Andreotti sa molto bene che questo è anche l'orientamento della Comunità economica europea; sa molto bene che andando verso il 1992, per esempio in tutta la partita ferroviaria, le aziende dovranno stare sul mercato e lo Stato potrà intervenire soltanto comprando dei servizi. Il carattere pubblico dell'azienda (ce lo ripetete ogni giorno) si difende rispetto ad una logica di programmazione, ma la sua natura deve essere strettamente collegata al mercato. Ce lo ripetete ogni giorno e qui improvvisamente il discorso si rovescia e sembra che impedire alla RAI di estendere la raccolta pubblicitaria e ridurre il canone siano dei colpi assestati al carattere pubblico dell'azienda. Questa è una pura acrobazia verbale. La verità va detta con chiarezza: non è vero affatto che volete difendere un'azienda pubblica; la verità è che ponendo il tetto alla raccolta pubblicitaria della RAI difendete un grande oligopolio privato e volete impedire che esso sia minimamente intaccato. Questo, onorevole Mammì, è il problema ed è esattamente il contrario di quanto lei ha sostenuto; è il problema che ieri ed oggi abbiamo sottolineato con forza in quest'Aula.

Ha ragione infatti il senatore Mancino: questo articolo si lega con gli altri. Si lega con l'articolo 15, con l'articolo 5, perché la vera questione che abbiamo discusso in due giorni riguarda prima di tutto l'informazione, cioè la possibilità di avere una informazione pluralistica, non legata alla posizione dominante di un grande oligopolio privato, qualunque esso sia. Ma abbiamo discusso anche dei rapporti tra potere economico e potere politico, della autonomia del potere politico e della sua capacità di imporre regole.

Il senatore Mancino ha parlato di regole. Ma voi state chiudendo la stalla dopo che sono scappati i buoi; per meglio dire, costruite un abito sulla misura di ciò che già esiste. Non ponete divieti, lo sappiamo benissimo e l'abbiamo ripetuto più volte: voi sanzionate uno stato di fatto, sanzionate il prevalere dell'oligopolio privato.

Mi sia consentito di dire che tutti i ragionamenti sul carattere dell'azienda pubblica sono una sorta di *festival* dell'ipocrisia. La verità è che chi difende il ruolo pubblico nella concezione moderna di uno Stato non assistenziale, capace di operare sul mercato con le sue aziende, siamo noi. La verità è che c'è una logica di rapporto col mercato che passa attraverso tutti i Gruppi. Con il senatore Andreatta tante volte ci siamo divisi e ci dividiamo, ma qui non c'è un problema di manovre politiche o di operazioni trasversali. La verità è che qui c'è un filo della ragione che attraversa tutta quest'Aula e se i senatori fossero

liberi di votare al di là della disciplina di maggioranza e di patti imposti, questa logica prevarrebbe. È la logica di svincolare la RAI da una condizione che per una parte è da azienda assistita e per l'altra è da azienda vincolata; la logica che consente veramente di garantire nel nostro paese il pluralismo dell'informazione, la libertà dalle posizioni dominanti degli oligopoli, un corretto rapporto tra l'autonomia politica ed il potere economico.

È questo il senso del nostro voto a favore dell'emendamento presentato dal senatore Lipari e degli altri emendamenti che recano la firma nostra e dei senatori della Sinistra indipendente. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

RIVA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RIVA. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, il voto che esprimo a favore di questo emendamento ed implicitamente anche dei successivi, tra cui quello del nostro Gruppo, a sostegno della soppressione del tetto, tende ad affermare una logica che si pone in netta contrapposizione con alcune affermazioni fatte in quest'Aula, in particolare, poco fa, dal Ministro. Se ho ben udito e bene mi sono annotato, egli ha detto che la RAI è un servizio pubblico in quanto riceve un contributo pubblico. Mai peggior argomento, mai peggiore spiegazione potevano essere portati a favore della tesi del Ministro. Mi consenta, onorevole Ministro, logica vuole che si dica esattamente l'opposto, cioè che si dà un contributo pubblico in quanto è pubblico il servizio che viene offerto. Forse il problema è che le parole che qui si stanno dicendo non vanno tutte prese esattamente nel loro significato; forse aveva proprio ragione il collega Libertini a parlare di *festival* dell'ipocrisia.

Facciamo un rapidissimo passo indietro alle radici storiche di questo tetto, alla raccolta pubblicitaria della RAI. Esso nacque a difesa della carta stampata e delle risorse che alla stampa dovevano essere garantite sul mercato pubblicitario. Questa è la sola ragione per cui fu posto quel tetto ed è la sola ragione che sta agli atti delle decisioni politiche e parlamentari sull'origine di quel tetto. Fatto sta che, non avendo posto tetti analoghi al ricorso alle risorse pubblicitarie da parte del fenomeno nuovo – evidentemente nuovo negli anni '70 – delle televisioni commerciali, il tetto RAI ha agito come un ombrello per la vendemmia di pubblicità condotta dalle televisioni commerciali, diventate poi – diciamolo con franchezza – una sola televisione commerciale perchè le reti sono tante, ma il gruppo di comando è uno solo, soprattutto nella raccolta pubblicitaria, tant'è che questo gruppo la raccoglie per sé e per gli altri gruppi minori, per altri piccoli valvassini e valvassori del sistema.

Di fronte ad una degenerazione del mercato di questa portata, non si sente la necessità finalmente di riportare la regola della concorrenza all'interno del mercato? Onorevole Mammi, lei con garbata allegoria ieri sera nel rispondermi ha costruito un divertente teatrino nel quale

ha avuto l'amabilità di elevarmi al ruolo di docente, mettendosi lei, con molta modestia, nella parte di discente in materia di legislazione antimonopolistica. Mi consenta, per equilibrio, questa sera di invertire le parti; la metto molto volentieri nella parte del docente e mi pongo nella parte del discente. Quante volte dalla sua parte politica ci è stato insegnato che nulla di meglio esisteva per regolare l'economia che la competizione mercantile, che l'economia di mercato, che la libera concorrenza. E noi – lo dico anche con accento autocritico sincero – abbiamo per anni insistito inseguendo con eccesso di speranze e con convinzione il mito della programmazione. Ebbene, dopo tutta una serie di esperienze negative nel nostro paese – senza bisogno di ricorrere ad esperienze lontane di pianificazione ben più fallimentari che sono sotto gli occhi di tutti – oggi devo dire che abbiamo appreso la lezione. È vero; abbiamo eccessivamente inseguito il mito della programmazione, abbiamo imparato da voi l'utilità di un bagno nel mercato. Ebbene, proprio nel momento in cui questa vostra lezione finalmente si afferma, dalla cattedra stessa da cui è stata impartita essa viene negata.

REZZONICO. Queste sono cose che ha scritto proprio lei, senatore Riva.

RIVA. Ed allora mi chiedo a cosa è servito tutto lo sforzo che abbiamo fatto per avvicinare le nostre posizioni e per meglio comprenderci; ma forse vi è qualcosa che non riguarda assolutamente il campo del conflitto dottrinario, qualche fantasma, qualche spettro, qualche interesse concreto che pesa sulle cose che si dicono in quest'Aula, sui voti che in essa si esprimono, che deforma i convincimenti e sottrae l'autonomia che dovrebbe essere fondamentale nella decisione politica.

Io temo quindi che siamo di fronte ad un problema che non è più quello del confronto sul mercato, quello della definizione del contributo e del servizio pubblico, bensì implica tristemente un'altra questione. Si tratta, in realtà, della sudditanza del livello della decisione politica ad interessi per cui essa diventa eterodiretta. Questa è la cosa drammatica e triste che stiamo misurando. Il collega Mancino ha fatto un esercizio acrobatico che io apprezzo molto, nel senso che mi sono reso conto della difficoltà nella quale si è venuto a trovare. Lo posso apprezzare però su un piano di amicizia personale, di considerazione e di stima, ma, su un piano politico, assolutamente no. Su quest'ultimo piano, infatti, il discorso è rimasto confuso e all'interno di una logica che non ha saputo offrire una risposta politica valida a questo problema politico cruciale di fronte al quale oggi noi ci troviamo e che non è più tanto – come dicevo – una questione di regole economiche, bensì di consentire al momento della decisione politica di riscattare quella autonomia e quella indipendenza, che con le parole del Ministro e di altri esponenti della maggioranza qui sono state negate. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

ELIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto, preannunciando voto favorevole.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ELIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, poichè condivido le argomentazioni del collega Andreatta perchè penso che non si possa stabilire un sinallagma servizio pubblico-canone, ma si debba prevedere una situazione che si avvicini a quella che a suo tempo ipotizzava il ministro Mammì quando pensava ad un canale televisivo della RAI sostenuto dalla pubblicità, sono dell'avviso che vi siano tutte le possibilità per prospettare uno smantellamento graduale del tetto ed una riduzione del canone. Infatti, il servizio pubblico esiste in quanto vi siano servizi pubblici resi che possono essere compensati con un corrispettivo commisurato a quello che si spende per le trasmissioni scolastiche, per quelle d'orchestra e così via.

Ebbene, se le cose stanno così, l'emendamento Lipari, anche se non coincide con questa posizione di graduale smantellamento del tetto, è il meno lontano da una prospettiva che mi pare l'unica di vero risanamento del sistema misto televisivo, quale si è venuto configurando in Italia.

Per queste ragioni, dunque, voterò a favore di tale emendamento.

FABBRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Il Gruppo socialista voterà contro l'emendamento Lipari. Nello stesso tempo, colgo l'occasione per invitare il Presidente della 1^a Commissione, senatore Leopoldo Elia, e il Presidente della 5^a Commissione, senatore Beniamino Andreatta, che sono costantemente in contrasto con la maggioranza, a dare le dimissioni dalle due Commissioni che presiedono in suo nome. (*Vivaci proteste dal centro. Richiami del Presidente.*)

FALCUCCI. Lui, signor Presidente, è un provocatore della maggioranza!

PRESIDENTE. Senatore Fabbri, lei ha inserito un elemento che turba l'andamento della nostra seduta: questo è il minimo che le possa dire. (*Vivissimi applausi dal centro.*)

Cerchiamo di recuperare il clima nel quale si è lavorato su una legge difficile che divide profondamente i partiti anche al loro interno e che deve essere assecondata e portata avanti nel modo migliore possibile.

Mi permetto di richiamare i colleghi alla calma, di considerare che le sedute notturne hanno sempre un aspetto negativo nel nervosismo che favoriscono e di cui dovremo tenere conto nei prossimi calendari, e di provvedere ai nostri adempimenti, i quali esigono che noi, esaurite le dichiarazioni di voto su questo emendamento, procediamo al voto.

Quindi noi ora siamo chiamati a votare sull'emendamento 27.1, presentato dal senatore Lipari, sul quale il Governo e il relatore si sono pronunciati in senso negativo.

Metto ai voti l'emendamento 27.1, presentato dal senatore Lipari.

Non è approvato.

CROCETTA. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. (*Commenti della senatrice Falcucci*).

FALCUCCI. Non gli diamo questa soddisfazione, colleghi, votiamo uniti.

PRESIDENTE. Cosa c'è, senatrice Falcucci, non capisco; c'è qualcosa che non va?

FALCUCCI. Non posso dire quello che non va, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono tante le cose che non vanno...

Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico sull'emendamento 27.1, presentato dal senatore Lipari.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.4, presentato dai senatori Fiori e Riva, identico all'emendamento 27.5, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.7, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.8, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.6, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.2, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.9, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 27.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 28:

Art. 28.

(*Norme sul canone di abbonamento*)

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge è soppresso il canone di abbonamento suppletivo dovuto dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni televisive a colori previsto dall'articolo 15, comma 4, della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Il pagamento del canone di abbonamento alla televisione consente la detenzione di uno o più apparecchi televisivi ad uso privato da parte dello stesso soggetto nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Sono abrogati gli articoli 15, 16, 17 e 18 della legge 14 aprile 1975, n. 103, ed ogni altra disposizione che preveda canoni di abbonamento alla radioaudizione della televisione».

28.1

POLICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Sono abrogati gli articoli 15, 16, 17 e 18 della legge 14 aprile 1975, n. 103, ed ogni altra disposizione che preveda canoni di abbonamento alle radioaudizioni».

28.2

FIORI, RIVA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. A decorrere dal 1 gennaio 1991 il canone di abbonamento dovuto dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni televisive a colori o in bianco e nero è fissato in lire settantacinquemila. La misura del canone è aggiornata ogni biennio con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in relazione alle variazioni dell'indice del costo della vita determinate dall'ISTAT in relazione ai due anni precedenti. L'atto di concessione alla società concessionaria del servizio pubblico è comprensivo dei servizi che lo Stato ritiene di riservare alla propria competenza o comunque di gestire direttamente. Esso prevede inoltre la regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la società concessionaria, compresa la concessione di contributi annuali alla società stessa, e i criteri e metodi per la loro revisione nel corso della concessione. Quest'ultima viene deliberata

previo parere vincolante della Commissione parlamentare per gli indirizzi e la vigilanza per i servizi radiotelevisivi».

28.3

SPOSETTI, MACALUSO, GIUSTINELLI, PINNA,
GAROFALO

Invito i presentatori ad illustrarli.

POLICE. Rinuncio ad illustrare l'emendamento.

FIORI. Rinuncio all'illustrazione.

SPOSETTI. Ritiriamo l'emendamento 28.3.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 28.1 e 28.2.

MAMMI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti 28.1 e 28.2.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi faccio presente che abbiamo ancora dinanzi a noi un lavoro notevole, se vogliamo rispettare i termini che ci siamo dati. Questa sera abbiamo ancora soltanto quaranta minuti di tempo.

SANESI. Non ci sono i tempi. Lei ha già contingentato una volta i tempi. Vorrei sapere chi ha rinunciato.

PRESIDENTE. Sono stati raggiunti all'unanimità degli accordi nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. Dobbiamo concludere i nostri lavori entro le ore 12,30 o le 13 di domani. Faccio presente che, se non procediamo almeno per il tempo prestabilito per questa sera, rischiamo di addensare il lavoro nella giornata di domani.

Metto ai voti l'emendamento 28.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.2, presentato dai senatori Fiori e Riva.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 28.3, presentato dal senatore Sposetti e da altri senatori, è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 28.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Bilancio della Concessionaria pubblica)

1. La concessionaria pubblica è tenuta alla pubblicazione annuale su tre quotidiani nazionali del proprio bilancio, in forma analitica, con la specifica indicazione dei costi e degli introiti pubblicitari e a diverso titolo ripartiti per reti e per testate radiofoniche e televisive, secondo un modello di bilancio definito nel regolamento di cui all'articolo 35».

28.0.1

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

«Art. 28. ...

1. La Regione Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano possono, per le finalità indicate dagli Statuti ed in particolare per svolgere funzioni di carattere informativo, educativo e culturale, o dirette in modo particolare alle minoranze linguistiche, costituire o partecipare a società di radiodiffusione operanti a livello locale o realizzare comunque forme di collaborazione con le società predette.

2. Restano ferme e si applicano le disposizioni che disciplinano la materia radiotelevisiva ed urbanistica contenute negli Statuti speciali delle Regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, nelle relative norme di attuazione e nelle leggi regionali e provinciali, nonchè l'articolo 19, lettera c), della legge 14 aprile 1975, n. 103».

28.0.2 (*)

DUJANY, RIZ, RUBNER, KESSLER

(*) Già commi 3 e 4 dell'emendamento 6.0.2.

Invito i presentatori ad illustrarli.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, ho votato contro l'abolizione del tetto pubblicitario della RAI ma vorrei chiedere che i bilanci della RAI fossero effettivamente pubblici. A questo tende l'emendamento che noi proponiamo.

DUJANY. Signor Presidente, si tratta di un emendamento scorporato dall'articolo 6 e riportato come aggiuntivo all'articolo 28. L'emendamento, nella sua prima parte, tende ad attribuire la possibilità alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e Bolzano di costituire o partecipare a società di radiodiffusione operanti a livello

locale per svolgere funzioni di carattere informativo, educativo e culturale dirette in modo particolare alle minoranze linguistiche.

Nella seconda parte l'emendamento tende a riconfermare il contenuto dell'articolo 19, lettera *c*), della legge 14 aprile 1975, n. 103, relativo alla materia radiotelevisiva ed urbanistica, tenendo conto delle minoranze linguistiche. Lo scopo di questo emendamento è quello di favorire il pluralismo dell'informazione e di garantire la cultura alle istituzioni autonome in modo da dare loro maggior contenuto e maggiore serietà.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto al Governo.

* TEMPESTINI, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il parere del Governo è negativo, ma vorrei spiegarne le ragioni che stanno nel lavoro e nello sforzo che il servizio pubblico in queste regioni ha fatto e fa per garantire la coesistenza e la tutela dal punto di vista culturale ed educativo delle cosiddette minoranze linguistiche. Mi pare che questo sforzo meriti di essere sottolineato. Pertanto esprimo parere negativo sugli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

SPETIČ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPETIČ. Signor Presidente, il Gruppo comunista voterà a favore dell'emendamento presentato dal senatore Dujany e da altri senatori perchè condividiamo l'esigenza di garantire la sfera di autonomia della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, anche per quello che concerne la possibilità di partecipare alla costituzione di emittenti di carattere locale, necessarie per soddisfare peculiari bisogni di tipo culturale e linguistico. In particolare, vorremmo sottolineare al rappresentante del Governo ed al Presidente del Consiglio l'importanza della seconda parte dell'emendamento che richiama l'articolo 19, lettera *c*), della legge 14 aprile 1975, n. 103. Si tratta di una norma vigente sulla riforma della concessionaria pubblica che tuttora è in gran parte priva di conseguenze pratiche; è rimasta inattuata pur essendo passati ormai quindici anni. È un richiamo ad una legge vigente, onorevoli colleghi: la lettera *c*) dell'articolo 19 impegna la concessionaria pubblica a dare vita a programmi televisivi nelle lingue delle minoranze francofona, tedesca, ladina e slovena nelle rispettive regioni. Penso che il presidente del Consiglio Andreotti dovrebbe ricordarsene perchè mi pare che fosse Presidente del Gruppo democristiano alla Camera quando venne approvata questa previsione anche con il suo voto favorevole.

L'approvazione di questo emendamento, assieme a quello relativo all'articolo 26, rappresenterebbe pertanto un incitamento al Governo

affinchè ponga fine ad ogni inutile tergiversazione e si passi all'attuazione di provvedimenti ben maturi nella coscienza della società italiana e tecnicamente fattibili in un brevissimo lasso di tempo anche mediante la creazione di emittenti autonome di bacino. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.0.1, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.0.2, presentato dal senatore Dujany e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 29:

TITOLO III
DIFFUSIONE VIA CAVO

Art. 29.

(Delega)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per modificare le disposizioni contenute nel titolo II della legge 14 aprile 1975, n. 103, concernenti gli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

- a) la distribuzione di programmi sonori e televisivi via cavo mono o pluricanale è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
- b) la durata dell'autorizzazione, i requisiti per ottenerla e gli obblighi dei soggetti autorizzati sono fissati tenendo conto di quelli previsti per le concessioni disciplinate dalla presente legge;
- c) i richiedenti l'autorizzazione devono servirsi dei mezzi di telecomunicazione dei gestori del servizio pubblico; nel caso in cui non vi sia disponibilità dei mezzi pubblici l'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti sono oggetto di apposite concessioni;
- d) allo scopo di evitare interferenze e duplicazioni devono essere disciplinati i rapporti con i gestori di reti e servizi di telecomunicazione, nonchè le modalità di distribuzione dei programmi agli utenti;
- e) il titolare dell'autorizzazione sarà tenuto al pagamento di un canone e di una tassa di concessione governativa il cui ammontare è da determinare in correlazione a quelli stabiliti per le analoghe concessioni rilasciate per la radiodiffusione.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«e-bis) l'autorizzazione non può essere concessa ai titolari di concessioni per la radiodiffusione sonora o televisiva privata in ambito nazionale».

29.1

FIORI, RIVA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* FIORI. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè. Si è convenuto comunque di arrivare ad una riformulazione, che è nelle mani del Ministro.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

GOLFARI, relatore. Signor Presidente, il relatore comprende il senso dell'emendamento 29.1, presentato dai senatori Fiori e Riva, però non sarei favorevole alla formulazione proposta. Preferirei invece la seguente formulazione:

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono equiparate alle concessioni ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 15 e 20 della presente legge».

PRESIDENTE. Senatore Fiori, accoglie la riformulazione proposta dal relatore?

FIORI. Sì, signor Presidente.

* MAMMI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Sono d'accordo con la formulazione proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.1, come riformulato.

GIUSTINELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo comunista.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 29.1, presentato dai senatori Fiori e Riva, nella formulazione testè proposta dal relatore e accolta dai proponenti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 29, nel testo emendato.

È approvato.

FIORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. A quale titolo, senatore Fiori?

* FIORI. Signor Presidente, vorrei richiamare la sua attenzione sul computo dei tempi perchè all'inizio della seduta notturna risultava un totale di tempo a disposizione di otto ore e ventotto minuti, il che significa che tra un quarto d'ora, alle 11 e un quarto, ci sarà un residuo di sei ore e mezzo per cui, se domani iniziassimo alle 9, dovremmo terminare alle ore 15,30. Quindi siamo andati fuori dai tempi che erano stati molto pedantemente misurati, il che vuol dire che questo computo è un po' quello che viene fatto nelle partite di pallacanestro dove, dopo venti minuti di gioco, in realtà risultano essersene giocati soltanto 18. Deve essere successo qualcosa che andrebbe verificato.

PRESIDENTE. Senatore Fiori, lei sa benissimo che i decreti-legge hanno una disciplina particolare nel nostro Regolamento, quindi l'esame del decreto-legge ha portato via un po' di tempo, e forse un po' di tempo è stato portato via anche dallo stato di litigiosità che abbiamo constatato in vari momenti. Vi è stata una sospensione di venti minuti, che ho dovuto disporre stamane ritenendola necessaria per trovare un punto d'incontro tra il relatore e i presentatori di emendamenti. Quindici minuti sono stati sottratti, mi pare nobilmente, dal Presidente della Repubblica per la lettura di una lettera indirizzata al Consiglio superiore della magistratura.

Evidentemente, quando si fanno i computi, bisogna lasciare un minimo di libertà a fatti, non prevedibili quel giorno, attinenti alla Presidenza, al relatore, al Governo, ai Gruppi. Quindi, mi permetto di respingere il suo rilievo, senatore Fiori, e di osservare che domani...

FIORI. Scusi, signor Presidente, non è un rilievo il mio. Sono disposto a fermarmi qui fino alle tre e mezza e fino alle 17 di domani: non ho problemi.

PRESIDENTE. Gli orari sono stati fissati. Dovrei riconvocare la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per cambiarli dal punto di vista dei termini *a quo* e *ad quem*.

Il problema è vedere se riusciamo a terminare entro le 13 o le 13,30; tutte le decisioni prevedono una certa relatività sul termine finale. Comunque, nella mattinata di domani bisogna terminare l'esame e, come lei sa, questo è dipeso da esigenze di vari partiti, che nelle ultime due settimane hanno reso il nostro lavoro certamente molto più faticoso. Infatti, prima abbiamo rispettato gli impegni della Democrazia Cristiana e del Partito socialdemocratico e oggi quello del Partito socialista.

Ritengo comunque che in quest'arco di tempo possiamo proseguire con il nostro lavoro.

Passiamo all'esame dell'articolo 30:

TITOLO IV
SANZIONI

Art. 30.

(Disposizioni penali)

1. Nel caso di trasmissioni radiofoniche o televisive che abbiano carattere di oscenità il concessionario privato o la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione è punito con le pene previste dal primo comma dell'articolo 528 del codice penale.

2. Si applicano alle trasmissioni le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

3. Salva la responsabilità di cui ai commi 1 e 2 e fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui al comma 1 che per colpa omettano di esercitare sul contenuto delle trasmissioni il controllo necessario ad impedire la commissione dei reati di cui ai commi 1 e 2 sono puniti, se nelle trasmissioni in oggetto è commesso un reato, con la pena stabilita per tale reato diminuita in misura non eccedente un terzo.

4. Ai reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, si applicano ai soggetti di cui al comma 1 le sanzioni previste dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

5. Per i reati di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Per i reati di cui al comma 4 il foro competente è determinato dal luogo di residenza della persona offesa.

6. Sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 5-bis del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 1 che violino le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 18 e di cui al comma 2 dell'articolo 36 della presente legge. Le stesse pene si applicano agli amministratori della società concessionaria pubblica o delle società concessionarie private ovvero delle società che comunque le controllano direttamente o indirettamente, i quali non trasmettano al Garante l'elenco dei propri soci.

7. L'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come sostituito dall'articolo 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

«Art. 195. – (*Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione senza concessione od autorizzazione - Sanzioni*) – 1. Chiunque installa od esercita un impianto di telecomunicazione senza aver ottenuto la relativa concessione o autorizzazione è punito, se il fatto non

costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 200.000.

2. Se il fatto riguarda impianti radioelettrici, si applica la pena dell'arresto da tre a sei mesi.

3. Se il fatto riguarda impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena è ridotta alla metà se trattasi di impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.

4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dalla concessione, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

5. Il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati relativamente al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre. Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti.

6. Indipendentemente dall'azione penale, l'Amministrazione può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:

«1. Sono vietate le trasmissioni radiofoniche o televisive di contenuto osceno. Il concessionario pubblico o privato che violi la predetta disposizione è punito con le pene previste dall'articolo 528 del codice penale.

2. Si applicano alle trasmissioni le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

3. Salva la responsabilità di cui ai commi 1 e 2 e fuori dei casi di concorso i soggetti di cui al comma I che, per colpa, omettano di esercitare sulle trasmissioni il controllo necessario ad impedire la commissione dei reati di cui ai commi 1 e 2 sono puniti, se i fatti sono commessi, con la pena stabilita per detti reati ma la pena è diminuita.

4. I responsabili dei reati di diffamazione aggravata dalla attribuzione di un fatto determinato, commessi attraverso trasmissioni radiofoniche o televisive, sono puniti con le sanzioni previste dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47».

30.2

CORRENTI, BATTELLO, MAFFIOLETTI, GIUSTINELLI, SALVATO

Al comma 1, sostituire le parole: «che abbiano carattere di oscenità» con le altre: «che risultino manifestamente oscene».

30.5

VISIBELLI, FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le stesse pene si applicano per il caso di violazione di uno dei divieti di cui all'articolo 10, comma 3-bis».

30.4

POZZO, FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI,
LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI,
PISANÒ, PONTONE, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed il foro competente è determinato dal luogo di residenza dell'attore».

30.6

FILETTI, VISIBELLI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA

Sostituire il comma 6 (a pag. 69 dello stampato 1138-A) con il seguente:

«6. Sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 5-bis del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, il titolare di concessione di cui all'articolo 17 o di concessione per servizio pubblico ovvero la persona dagli stessi delegata che violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 18 e di cui al comma 2 dell'articolo 36 della presente legge. Le stesse pene si applicano agli amministratori della società titolare di concessione ai sensi dell'articolo 17 o di concessione per servizio pubblico o che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano al Garante l'elenco dei propri soci».

30.3

IL RELATORE

Al comma 6 (a pag. 70 dello stampato 1138-A) sostituire l'articolo 195 del codice postale richiamato con il seguente:

«Art. 195. - (*Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazioni senza concessione od autorizzazione - Sanzioni*). - 1. Chiunque installa od esercita un impianto di telecomunicazioni senza aver ottenuto la relativa concessione o autorizzazione - quando sia prescritta - è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 200.000».

30.7

VISIBELLI, FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA

Al comma 6 (a pag. 70 dello stampato 1138-A) capoverso 1, sostituire le parole: «non inferiore a lire 200.000» con le altre: «da lire 500.000 a lire 10.000.000».

30.1

LIPARI

Al comma 6 (a pag. 70 dello stampato 1138-A) nell'articolo 195 del codice postale richiamato, sopprimere i commi 4 e 5.

30.8

VISIBELLI, FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA

Invito i presentatori ad illustrarli.

CORRENTI. Signor Presidente, abbiamo provato a riscrivere l'articolo 30, mutuando un lessico sperimentato come quello del codice Rocco, che ci pare sempre formalmente ineccepibile.

Le modifiche che noi proponiamo riguardano i primi quattro commi dell'articolo 30. Vi è innanzitutto una norma di apertura, che prevede un preceppo, e poi sono previste le sanzioni. All'interno del preceppo, abbiamo decisamente preferito la locuzione: «sono vietate le trasmissioni radiofoniche o televisive di contenuto osceno», rispetto all'altra: «che abbiano carattere di oscenità». Già il concetto dell'oscenità sul piano giuridico è estremamente opinabile; se poi, invece che di contenuti, cioè di aspetti tangibili, parliamo di caratteri, il giudice sarà veramente arbitro nello stabilire quello che crede, senza parametri seriamente predeterminati.

Abbiamo eliminato anche il riferimento al delegato dal concessionario. Se il concessionario vorrà effettuare preposizioni institorie, queste saranno vere, fondate e concrete secondo norme del codice civile che disciplinano ampiamente l'istituto della rappresentanza, senza con questo espropriare l'interprete della norma che ci accingiamo a varare.

Abbiamo poi risistemato il terzo comma, prevedendo semplicemente che la pena sia diminuita in caso di responsabilità per colpa *in vigilando*. Non era il caso di stabilire la misura del terzo o altro limite perché la diminuente che è conseguenza delle circostanze attenuanti è stabilita dal codice, ove non si stabilisca diversamente dalla misura del terzo.

Per quanto riguarda il quarto comma abbiamo ridefinito la norma ricordando che l'attribuzione di un fatto determinato costituisce, nè più nè meno, una circostanza aggravante della diffamazione.

Saluto ai parlamentari francesi presenti in tribuna

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vedo presenti in tribuna, nostri graditi ospiti, il vice presidente del Senato francese Etienne Dailly ed il senatore Allouche, in visita nel nostro paese.

Agli illustri colleghi parlamentari rivolgo a nome del Senato tutto un saluto particolarmente amichevole e cordiale. (*Vivi, generali applausi*).

Ripresa della discussione

RASTRELLI. Signor Presidente, riteniamo gli emendamenti 30.5, 30.4, 30.6, 30.7 e 30.8 nel merito assorbiti perchè la materia è stata già trattata ed accolta in precedenti emendamenti. Pertanto li ritiriamo.

GOLFARI, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 30.3 è una riformulazione dell'originario comma 6, che si è resa necessaria per un chiarimento della stessa norma. Si prevede che sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 5-bis del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, il titolare di concessione di cui all'articolo 17 o di concessione per servizio pubblico ovvero la persona dagli stessi delegata che violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 18 e di cui al comma 2 dell'articolo 36 della presente legge. Le stesse pene si applicano agli amministratori della società titolare di concessione o che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano al Garante l'elenco dei propri soci. È una riformulazione del testo originario.

LIPARI. Signor Presidente, l'emendamento 30.1 prevede un aggravamento delle sanzioni previste dal vecchio testo dell'articolo 195 del codice penale. Tale sanzione infatti risulta ridicola, essendo fissata nella misura di 200.000 lire, e comunque priva di un qualsiasi effetto deterrente nei confronti dei soggetti che intendono incorrere nella violazione.

Desidero soltanto evidenziare un errore di trascrizione che mi è stato fatto notare dagli uffici. Invece di: «da lire 500.000 a lire 10.000.000» si deve leggere: «da lire 500.000 a lire 20.000.000» perchè così è nella previsione generale della norma.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GOLFARI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 30.2, 30.5, 30.4, 30.6 e 30.7.

Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 30.1, presentato dal collega Lipari, specie dopo aver ascoltato l'opinione dell'esperto collega, professor Gallo, che è stato di valido aiuto nella formulazione in Commissione degli articoli 30 e 31.

Infine, esprimo parere contrario sull'emendamento 30.8.

* **MAMMI**, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Mi associo al parere fornito dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.2, presentato dal senatore Correnti e da altri senatori.

Non è approvato.

Sono stati ritirati gli emendamenti 30.5, 30.4 e 30.6.
Metto ai voti l'emendamento 30.3, presentato dal relatore.

È approvato.

È stato ritirato l'emendamento 30.7.

Metto ai voti l'emendamento 30.1, presentato dal senatore Lipari, con la correzione indicata dal proponente.

È approvato.

L'emendamento 30.8 è stato ritirato.

GOLFARI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, debbo evidenziare anch'io un errore di trascrizione nel testo dell'articolo, all'inizio del comma 4. Presento pertanto il seguente emendamento:

Al comma 4, sostituire le parole: «ai reati» con le altre: «nel caso di reati».

30.9

IL RELATORE

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.9, testè presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 30, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 31:

Art. 31.

*(Sanzioni amministrative di competenza del Garante
e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni)*

1. Il Garante, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 22 della presente legge, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine per le giustificazioni.

2. Trascorso tale termine o quando le giustificazioni risultano inadeguate il Garante diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo entro un termine a tal fine assegnato.

3. Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine indicato al comma 2, ovvero nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza dell'obbligo di rettifica di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 9 ovvero ancora nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'articolo 10, il Garante delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni e, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo non superiore a dieci giorni. Le stesse sanzioni si applicano qualora la rettifica sia effettuata a seguito del procedimento di cui al comma 3 dell'articolo 9, salvo diversa determinazione del Garante ove ricorrano giustificati motivi.

4. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione delle norme richiamate nel comma 1, si applicano, in quanto non diversamente previsto e salve le disposizioni dell'articolo 37 della presente legge, le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Nei casi di recidiva nelle stesse violazioni entro l'arco di trecentosessantacinque giorni il Garante, salva l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può disporre la sospensione dell'efficacia della concessione e dell'autorizzazione per un periodo non superiore a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione.

6. Qualora il titolare di una o più concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale venga a trovarsi nelle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 per fatti diversi dall'aumento delle tirature il Garante invita il titolare medesimo a promuovere e a compiere gli atti necessari per ottemperare i divieti entro un termine contestualmente assegnato non superiore a centottanta giorni.

7. Nel caso di inosservanza dell'invito entro il termine assegnato il Garante propone al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni la revoca della concessione.

8. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 9, comma 5, 19 e 21, ovvero delle prescrizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 35 e nell'atto di concessione o autorizzazione, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine per le giustificazioni.

9. Trascorso tale termine, il Ministro diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo, entro un termine a tal fine assegnato.

10. Ove il comportamento illegittimo persista, il Ministro delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 3 milioni nonché, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo fino a trenta giorni.

11. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione delle norme richiamate nel comma 8, si applicano, in quanto non diversamente previsto e salve le disposizioni dell'articolo 37 della

presente legge, le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. Per i casi di recidiva il Ministro, salva l'irrogazione della sanzione amministrativa pecunaria, dispone, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da tre a dodici mesi ovvero la revoca della concessione o autorizzazione.

13. Il Ministro delibera la revoca della concessione o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) di condanna penale irrevocabile alla quale consegue il divieto di rilascio della concessione o dell'autorizzazione;

b) di perdita dei requisiti previsti per il rilascio della concessione o della autorizzazione.

c) obbligatoriamente, ai sensi dei commi 5 e 7, su proposta del Garante.

14. Ove la condanna penale o la perdita dei requisiti soggettivi riguardino il rappresentante legale della persona giuridica titolare della concessione, la revoca di cui al comma 13 ha luogo se il rappresentante stesso non venga sostituito entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento.

15. La revoca della concessione o dell'autorizzazione comporta la cancellazione dal registro di cui all'articolo 12.

16. I direttori dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche segnalano senza ritardo al Garante ed al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le violazioni alle disposizioni richiamate dal presente articolo.

17. Avverso i provvedimenti adottati dal Garante ovvero dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 37 della presente legge.

18. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo spettano esclusivamente allo Stato.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «7, 8 e 22» con le altre: «7, 8, 21 e 22».

31.4

CORRENTI, BATTLETO, GIUSTINELLI, PINNA,
LOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «assegnando un termine per le giustificazioni» con le altre: «assegnando un termine non inferiore a giorni 10 per le giustificazioni».

31.11

FILETTI, VISIBELLI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA

Sostituire i commi 3, 5, 10 e 12 rispettivamente con i seguenti:

«3. Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine indicato al comma 2, ovvero nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza dell'obbligo di rettifica di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 ovvero ancora nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'articolo 8 il Garante delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni. Le stesse sanzioni si applicano qualora la rettifica sia effettuata a seguito del procedimento di cui al comma 3 dell'articolo 5 salvo diversa determinazione del Garante ove ricorrano giustificati motivi».

«5. Nei casi di recidiva nelle stesse violazioni entro l'arco di trecentosessantacinque giorni il Garante, nei casi più gravi, propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione».

«10. Ove il comportamento illegittimo persista il Ministero delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 3 milioni».

«12. Per i casi di recidiva il Ministero, salva l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, dispone, nei casi più gravi, la revoca della concessione o autorizzazione».

31.12

VISIBELLI, FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA

Al comma 3, sostituire le parole: «Ove il comportamento illegittimo persista» con le altre: «Quando, anche dopo la diffida, persiste il comportamento illegittimo».

31.13

FILETTI, VISIBELLI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA

Al comma 3, dopo le parole: «all'articolo 10» inserire le seguenti: «commi 1, 2, 3 seconda parte e 4».

31.5

CORRENTI, BATTELLO, PINNA, GIUSTINELLI, SALVATO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «non superiore a dieci giorni» con le altre: «da uno a dieci giorni».

31.1

GIACOVAZZO, COLOMBO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di violazione dei limiti di cui all'articolo 7, commi 7, 8 e 9, si applica la ulteriore sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari al

100 per cento dei maggiori incassi conseguiti a seguito delle violazioni commesse».

31.6

CORRENTI, BATTELLO, GIUSTINELLI, PINNA,
LOTTI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La reiterazione delle sanzioni esclude per il concessionario privato la legittimazione a richiedere il rinnovo della concessione o dell'autorizzazione».

31.14 (*)

LIPARI

(*) Già secondo periodo dell'emendamento 10.1.

Al comma 5, sostituire le parole: «può disporre» *con l'altra:* «dispone» *e le parole:* «non superiore a trenta giorni» *con le altre:* «da 11 a 30 giorni».

31.2

GIACOVAZZO, COLOMBO

Al comma 5, sostituire le parole: «propone la revoca» *con le altre:* «dispone la revoca».

31.7

CORRENTI, BATTELLO, GIUSTINELLI, PINNA,
LOTTI

Al comma 7, sostituire le parole: «propone al Ministro delle poste e telecomunicazioni» *con l'altra:* «dispone».

31.8

CORRENTI, BATTELLO, GIUSTINELLI, PINNA,
LOTTI

Al comma 8, sostituire le parole: «9, comma 5, 19 e 21» *con le altre:* «9, comma 5 e 19».

31.10

CORRENTI, BATTELLO, GIUSTINELLI, PINNA,
VISCONTI

Al comma 8, dopo le parole: «ovvero delle» inserire le seguenti: «prescrizioni sui segnali e delle altre».

31.9

CORRENTI, BATTELLO, GIUSTINELLI, PINNA,
LOTTI

Al comma 13, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) di proposta del Garante, formulata ai sensi dei commi 5 e 7».

31.3

IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

CORRENTI. Signor Presidente, l'emendamento 31.5 viene ritirato; mi soffermerò soltanto sugli emendamenti 31.4 e 31.6. Con l'emendamento 31.4 si è aggiunto, nella previsione sanzionatoria, il riferimento all'articolo 21 che disciplina gli obblighi concernenti la programmazione. Ci è parso particolarmente rilevante il precezzo e quindi opportuna l'estensione della sanzione.

Con l'emendamento 31.6 aggiungiamo una previsione sanzionatoria che ci pare estremamente importante e che fa riferimento al precezzo che riguarda i limiti di emissione di programmi pubblicitari. La sanzione, ovviamente di carattere accessorio, ha natura economica perchè si vuole evitare che, con un'altra principale modesta sanzione, vi sia per converso un grande vantaggio economico che così viene scelto perchè la sanzione è pari al guadagno.

RASTRELLI. Gli emendamenti da noi presentati non hanno bisogno di illustrazione. Comunque ne raccomandiamo l'approvazione.

GIACOVAZZO. L'emendamento 31.1 si riferisce alla recidiva nella violazione di norme che riguardano la programmazione (abusiva in questo caso) di film vietati ai minori. L'articolo prevede la sospensione della concessione per un periodo non superiore a 10 giorni. Qui si vuole intendere che il provvedimento si applica per estensione dal primo al decimo giorno.

L'emendamento 31.2 tende a sostituire le parole: «può disporre» con la parola: «dispone». La differenza sta nel passaggio da una facoltà ad una norma attuativa immediata e formulata al presente, anche perchè si accorda con il periodo immediatamente successivo in cui si dice: «propone la revoca della concessione».

PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 31.14, presentato dal senatore Lipari.

GOLFARI, *relatore*. L'emendamento 31.3 tende semplicemente a rendere più chiara la formulazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GOLFARI, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 31.4 e 31.11. Per quanto riguarda l'emendamento 31.12, non capisco perchè esso faccia riferimento al comma 3 dell'articolo 5, dove non figura l'istituto della rettifica; pertanto, il mio parere è contrario.

Sulla proposta emendativa contenuta nell'emendamento 31.13 abbiamo discusso per un anno e mezzo in Commissione. Preferiamo il verbo al congiuntivo e non all'indicativo, come continuamente ci propone il collega Filetti; quindi esprimo parere contrario.

Sono favorevole sull'emendamento 31.1, presentato dai senatori Giacovazzo e Colombo anche perchè la dizione che si vuole introdurre: «da uno a dieci giorni» non cambia il contenuto della norma, mentre esprimo invece parere contrario sull'emendamento 31.6, presentato dai

364^a SEDUTA (notturna)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 MARZO 1990

senatori Correnti ed altri. Il relatore ritiene accoglibile l'emendamento 31.2 in quanto è dell'opinione che la dizione: «dispone» al posto della originaria: «può disporre» possa andar bene, come pure è accettabile la formulazione: «da undici a trenta giorni» al posto della originaria: «non superiore a 30 giorni». Il parere è invece contrario sugli emendamenti 31.7, 31.8, 31.10, in quanto non capisco perchè si elimini il comma 21 da questa sanzione, e 31.9 perchè non comprendo quali siano i segnali cui si fa riferimento nell'emendamento.

* MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 31.4, sono del parere che l'inclusione dell'articolo 21 possa essere accettata in quanto tale articolo concerne gli obblighi dei concessionari. Pertanto, il parere sull'emendamento presentato dal senatore Correnti da parte del Governo è favorevole. Il Governo invece esprime parere contrario sugli emendamenti 31.11, 31.12 e 31.13.

Il relatore ha espresso parere favorevole nei confronti dell'emendamento 31.1, ma vorrei chiedere al senatore Giacovazzo se l'aver proposto di sostituire la formula: «non superiore a dieci giorni», con l'altra: «da uno a dieci giorni» sia ricollegabile al fatto che si presuppone che la sanzione possa essere di mezza giornata. Non ne faccio una questione, ma mi pare che la dizione originaria sia – se mi consente il senatore Giacovazzo – preferibile. Sono invece contrario agli emendamenti 31.6, 31.2 e 31.7, in quanto la concessione viene rilasciata dal Ministro e quindi il Garante ne propone la revoca e non la dispone. Per lo stesso motivo esprimo parere contrario sull'emendamento 31.8 e ritengo altresì inaccettabili gli emendamenti 31.10 e 31.9, mentre esprimo parere favorevole nei confronti dell'emendamento 31.3 del relatore.

GOLFARI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei mutare il parere espresso nei confronti dell'emendamento 31.4. In effetti, lo avevo confuso con un altro emendamento, mentre l'inclusione dell'articolo 21, proposta dal senatore Correnti, è a mio parere esatta. Per tale motivo, dunque, il mio parere su tale emendamento è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 31.4, presentato dal senatore Correnti e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.11, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.12, presentato dal senatore Visibelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.13, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 31.5 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 31.1, presentato dai senatori Giacovazzo e Colombo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.6, presentato dal senatore Correnti e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 31.14, presentato dal senatore Lipari, è stato dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Metto ai voti l'emendamento 31.2, presentato dai senatori Giacovazzo e Colombo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.7, presentato dal senatore Correnti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.8, presentato dal senatore Correnti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.10, presentato dal senatore Correnti e da altri senatori.

Non è approvato.

GOLFARI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOLFARI, relatore. Signor Presidente, mi pare che ci sia un collegamento da fare fra l'emendamento 31.10 e l'emendamento 31.4 che abbiamo approvato prima, poichè non sono nella stessa logica. Abbiamo infatti approvato l'emendamento 31.4 con l'inserimento del numero «21».

PRESIDENTE. Si vedrà in sede di coordinamento. Metto ai voti l'emendamento 31.9, presentato dal senatore Correnti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 31, nel testo emendato.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

**Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 22 marzo 1990**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 22 marzo, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (1138).
2. POZZO ed altri. – Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale (140).
3. MACALUSO ed altri. – Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema delle comunicazioni di massa e norme per la garanzia della libertà di concorrenza e del pluralismo dell'informazione (1159).
4. PECCHIOLI ed altri. – Disposizioni urgenti per la tutela della libertà di concorrenza e del pluralismo nell'informazione (2028).

La seduta è tolta (*ore 23,25*).

